

**Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a enti religiosi riconosciuti civilmente, a parziale copertura delle spese per la ristrutturazione edilizia dei luoghi della cultura regionale, di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione e/o per il connesso acquisto di beni mobili e attrezzature, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali)**

**CAPO I FINALITÀ E RISORSE**

Art. 1 finalità e oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria

**CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità

**CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO**

Art. 5 progetti

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 spese non ammissibili

Art. 8 limiti del contributo

**CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 presentazione della domanda e termini

Art. 11 inammissibilità delle domande

**CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

Art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento

Art. 13 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

**CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA**

Art. 14 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 15 rideterminazione e revoca del contributo

Art. 16 variazioni del progetto

**CAPO VII OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Art. 17 obblighi del beneficiario

Art. 18 vincolo di destinazione

Art. 19 ispezioni e controlli

**CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

Art. 20 disposizioni finali

Art. 21 aiuti di Stato

Art. 22 norma di rinvio

**CAPO I FINALITÀ E RISORSE**

**art. 1 finalità e oggetto**

**1.** In attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2, (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni), di seguito denominata legge, il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del settore culturale e allo scopo di rilanciare le attività culturali e sociali dei luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza per la gestione e il

miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione, disciplina le modalità di concessione di contributi straordinari a enti religiosi riconosciuti civilmente, a parziale copertura delle spese per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e di acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale insistono, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi e che coinvolgono almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno una associazione che intendano utilizzare o già utilizzino parte dei beni oggetto del progetto.

2. In particolare, il presente Avviso, in deroga all' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, nonché i termini e le modalità di erogazione, anche anticipata, e di rendicontazione dei contributi concessi.

## **art. 2 definizioni**

1. Ai fini del presente Avviso si intendono per:

a) luoghi di cultura: le sale teatrali e cinematografiche, gli auditorium, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli spazi espositivi, le sale convegni, i parchi archeologici;

b) attività culturali: attività nel settore dello spettacolo dal vivo (nei settori del teatro, della musica, della danza), manifestazioni cinematografiche volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, attività di divulgazione della cultura umanistica, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico, iniziative di divulgazione della cultura scientifica, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali, manifestazioni espositive ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo;

c) protocolli per la gestione: accordi, intese, convenzioni o protocolli, stipulati tra l'ente religioso civilmente riconosciuto e almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno un'associazione per la gestione e l'utilizzo dei beni immobili oggetto del progetto;

d) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dal progetto. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta "Art Bonus FVG" ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 ( Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati al progetto, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso.

## **art. 3 dotazione finanziaria**

1. Le risorse finanziarie disponibili per i contributi straordinari a parziale copertura delle spese da sostenere nel corso del 2021, per l'attuazione dei progetti di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente ad euro 120.000,00=.

## **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **art. 4 beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, possono beneficiare dei contributi straordinari di cui al presente Avviso gli enti religiosi riconosciuti civilmente, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere proprietari o titolari di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento di durata ultranovennale su beni immobili, definiti come luoghi di cultura, di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione;
- b) aver stipulato, al momento della presentazione della domanda, per la gestione dei beni immobili di cui alla lettera a), un protocollo per la gestione, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), con almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno un'associazione, che intendano utilizzare o già utilizzino parte dei beni immobili, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale per finalità culturali e sociali.

## **CAPO III PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITI DEL CONTRIBUTO**

### **art. 5 progetti**

**1.** Sono finanziabili i seguenti progetti:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza nonché adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche dei beni immobili definiti come luoghi di cultura;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a).

**2.** Gli interventi finanziabili di cui al comma 1, lettera a) sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19/2009.

**3.** Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009.

**4.** Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

### **art. 6 spese ammissibili**

**1.** Si considerano ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile.

**2.** Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al loro trasporto e montaggio, le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza, manutenzione preventiva/correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente, le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature, purché strettamente legati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.

**3.** Le spese, per essere ammissibili, rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo;
- c) sono pagate entro il termine di presentazione della rendicontazione;
- d) sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario del contributo.

### **Art. 7 spese non ammissibili**

**1.** Non sono ammissibili a contributo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) le ammende, le sanzioni penali e gli interessi;
- c) i contributi in natura;
- d) le spese per oneri finanziari.
- e) le spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- f) le altre spese prive di una specifica destinazione.

#### **art. 8 limiti del contributo**

**1.** L'importo del contributo straordinario non può superare il fabbisogno di finanziamento ed è pari al 100 per cento del fabbisogno medesimo indicato nella domanda.

**2.** Il contributo straordinario massimo erogabile per ogni progetto è pari a euro 60.000,00=.

### **CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione**

**1.** La domanda di contributo e i relativi allegati sono redatti, a pena di inammissibilità, su appositi modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, scaricabili dal sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.

**2.** Costituiscono parte integrante della domanda:

- a) la descrizione dell'intervento;
- b) il piano economico finanziario preventivo;
- c) le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- d) il testo del protocollo per la gestione stipulato con almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e con un'Associazione per la gestione e l'utilizzo dei spazi per finalità culturali e sociali ovvero di beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionale;
- e) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di contributo riguardi lavori, gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle categorie degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, comma 2;
- f) per i richiedenti non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento, copia del titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione dell'immobile, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento alla realizzazione degli interventi;
- g) il documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in corso di validità e chiaramente leggibile, ovvero la procura;
- h) l'attestazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e le ulteriori dichiarazioni ed impegni di cui alla modulistica prevista dal comma 1.

#### **art. 10 presentazione della domanda e termini**

**1.** La domanda di contributo, con i relativi allegati, è inviata, a pena d'inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), entro e non oltre l'11 giugno 2021.

**2.** La domanda è presentata dal legale rappresentante dell'ente religioso riconosciuto civilmente ovvero può essere compilata e sottoscritta anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente. In caso di firma autografa, tanto della domanda, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore

**3.** L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 1.

**4.** Le successive comunicazioni e richieste tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti, ovvero beneficiari, avvengono obbligatoriamente via posta elettronica certificata (PEC). Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui all'articolo 11. La documentazione richiesta deve essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

#### **art. 11 inammissibilità delle domande**

**1.** La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
- c) sia presentata dai soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) sia presentata con modalità diverse da quelle previste dagli articoli 9 e 10;

### **CAPO V ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

#### **art. 12 procedimento valutativo e istruttoria, elaborazione della graduatoria. Termini del procedimento**

**1.** I contributi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 7/2000.

**2.** Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle iniziative presentate a valere sulle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 5, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse.

**3.** Le iniziative risultate ammissibili sono successivamente valutate sulla base dei criteri e le priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 13.

**4.** Conclusa la fase valutativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 1, il Direttore Centrale Cultura e Sport approva con apposito decreto la graduatoria degli interventi proposti, successivamente comunicata ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

**5.** L'elenco dei soggetti beneficiari viene altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Regione con la determinazione dei punteggi numerici ottenuti, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

**6.** Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, l'accettazione o la rinuncia del contributo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione.

**7.** I contributi sono concessi entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e possono essere erogati in un'unica soluzione anticipata, su espressa richiesta del beneficiario.

**8.** L'intervento proposto può essere avviato dall' 1 gennaio dell'anno di concessione del contributo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

### **Art. 13 criteri di valutazione e di priorità dei progetti**

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono valutate dal Servizio assegnando i punteggi relativi ai seguenti criteri preferenziali:

- a) qualità dell'impatto culturale e sociale dell'intervento di ristrutturazione edilizia;
- b) rilevanza dell'intervento ai fini della gestione e del miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione;
- c) numero, consistenza e qualità dei soggetti con cui è stato stipulato il protocollo per la gestione, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), per l'utilizzo dei beni immobili, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale per finalità culturali e sociali;
- d) apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale, e congruenza delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispetto alle attività e agli obiettivi dell'intervento.

2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda conoscenze specialistiche particolarmente elevate, il Servizio può acquisire pareri e valutazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7/2000, da esperti individuati nell'elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici e privati quali componenti degli organi di amministrazione, di organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti nelle commissioni di valutazione, disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale 1 febbraio 2019, n. 135, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Ciascuno dei criteri di cui al comma 1 sono valutati attribuendo punteggi numerici da un minimo di 0 punti a un massimo di 25 punti.

4. Il punteggio assegnato determina la misura percentuale del contributo concedibile secondo le seguenti proporzioni:

- punti 0-50 = 0% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 51-60 = 50% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 61-70 = 60% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 71-80 = 70% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 81-84 = 80% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 85-90 = 90% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile;
- punti 90-100 = 100% dell'importo richiesto e giudicato ammissibile.

5. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **CAPO VI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI; RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, REVOCA**

### **Art. 14 - rendicontazione della spesa e relativa documentazione**

1. Entro i termini indicati nel decreto di concessione del contributo, i soggetti beneficiari concludono l'iniziativa e presentano al Servizio la rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio, disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata alle attività culturali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata dal legale rappresentante dell'ente religioso riconosciuto civilmente ovvero anche da soggetto munito di idonea procura da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000. In caso di firma autografa, tanto della rendicontazione, tanto della procura, va trasmessa anche copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

**3.** Sono consentite richieste di proroga dei termini di cui al comma 1, a condizione che le stesse siano motivate e presentate prima della scadenza dei relativi termini. Il Servizio, esaminata l'istanza ed accolta eventualmente la motivazione, concede la proroga fissando i nuovi termini del procedimento.

#### **Art. 15 - rideterminazione e revoca del contributo**

**1.** Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

**2.** Il contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al medesimo derivante:

a) dalla rinuncia del beneficiario;

b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;

c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento realizzato è sostanzialmente diverso da quello proposto con la domanda di contributo;

d) dalla mancata realizzazione dell'intervento, ovvero della sua realizzazione con apporto di variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito.

**3.** Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

**4.** A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 16 variazioni del progetto**

1. Le variazioni del progetto devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.

2. Non sono ammissibili le variazioni sostanziali del progetto che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello attribuito e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

### **CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

#### **Art. 17 obblighi del beneficiario**

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:

a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;

d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;

e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 14;

f) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 16;

g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 19;

h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso;

i) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;

- j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
- k) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
- l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
- n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- o) rispettare l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 18 vincolo di destinazione**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

#### **Art. 19 ispezioni e controlli**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dall'Avviso, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

### **CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

#### **Art. 20 disposizioni finali**

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica [attivitaicultura@regione.fvg.it](mailto:attivitaicultura@regione.fvg.it) o di posta elettronica certificata [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it).

#### **Art. 20 aiuti di Stato**

1. Nel caso in cui i finanziamenti di cui al presente Avviso rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato, questi verranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali di validità previsti agli articoli 53, 54 e 61 del dl 34/2020 per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette che sono stati autorizzati dalla Commissione europea, nell'ambito del "Regime quadro COVID-19", con decisione C (2020) 3482 final del 21.5.2020 relativa al caso SA.57021 adottata ai sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successivamente modificata in base agli emendamenti del «Quadro temporaneo» stesso.

#### **Art. 22 norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.



